

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
--

Sommario

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI	2
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	2
ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI	2
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE.....	3
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE	3
ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	3
ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE	4
ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ART. 9 – COLLAUDO FUNZIONALE E VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE.....	5
ART. 11 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	6
ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	6
ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	6
ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE	7
ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 16 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA	7
ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	8
ART. 19 – SUBAPPALTO.....	8
ART. 20 – GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)	9
ART. 21 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RCT.....	10
ART. 22 – BREVETTI – DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETA'	10
ART. 23 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	10
ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	11
ART. 25 – PENALI E RILIEVI	11
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO	14
ART. 28 – FORO COMPETENTE.....	14
ART. 29 – DOMICILIO DELLE PARTI.....	15
ART. 30 – SPESE DEL CONTRATTO	15
ART. 31 –CLAUSOLA FINALE.....	15

ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento s'intende:
 - a) Per "AST di Macerata" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante": l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata - C.F. e P.I. n. 02095680431 con sede in via Domenico Annibali 31 - 62100 Piediripa di Macerata (MC);
 - b) Per "Fornitore": l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter si procede a sottoscrivere il contratto;
 - c) Per RUP: il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice;
 - d) Per "DEC": il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
 - e) "Referente" del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP è individuato nell'avviso di gara e/o nella documentazione della procedura.
3. Il DEC ove non già comunicato negli atti di gara, sarà comunicato dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Si applicano all'appalto le disposizioni contenute nella documentazione di gara. Sono parte integrante del contratto, oltre al presente documento:

- capitolato tecnico;
- offerta tecnica del fornitore;
- offerta economica del fornitore;
- contratto estimatorio
- Documento di stipula Mepa

In caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE/REVISIONI-VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte del Fornitore della fornitura a regola d'arte nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, di avere piena conoscenza, sia dell'offerta tecnica ed economica relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore secondo quanto ivi riportato.
3. Il corrispettivo offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto, sono a carico del fornitore quali costi non ribassabili gli oneri della sicurezza specifici come esplicitati nell'offerta economica.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e smi, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito specificati.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale, e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi delle predette particolari condizioni, la SA attiva il procedimento di revisione prezzi. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si applicano le disposizioni dell'art.60 commi 3 e 4 e dell'All. II.2 bis (Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi) del codice e s.m.i., nello specifico, della sez. III del suddetto Allegato (Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture).-Il CPV per il presente appalto è associato all'indice ISTAT indicato nella tabella D1 - tipo indice PPI – Ateco/Ecoicop/Indice ISTAT – 1: (325) Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche.-La SA verifica la variazione del prezzo con la cadenza dell'aggiornamento dell'indice revisionato sopra indicato (art. 12 dell'All. II.2bis sez. III).-Ai sensi dell'art 12 dell'All. II.2 bis c. 2, il RUP istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) il procedimento di verifica della variazione del prezzo del contratto e definisce il valore della revisione. L'incremento/diminuzione verrà applicato ai singoli prezzi dedotti nel contratto a decorrere dal mese di rilevazione.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto e/o di acquisto da listino fino al 10 % in più dell'importo a base d'asta per eventuali attivazioni di forniture opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali. L'opzione di incremento potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), anche per acquisti sul listino prezzi di eventuali accessori e dispositivi, qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico.
6. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Durante il periodo di efficacia del contratto si applica l'articolo 120, comma 1, lettera a), per cui l'Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla costituzione del conto deposito attestato dal verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura sottoscritto dal Fornitore e dal DEC.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, eventualmente, differire la stessa in considerazione di esigenze sopravvenute e contingenti relative alle attività sanitarie e/o alle strutture sanitarie interessate dalla fornitura oggetto dell'appalto.
3. Ai sensi dell'art.17 comma 8 del Dlgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto in questione avrà luogo presso il Presidio Ospedaliero di Macerata.

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati negli atti di gara.
2. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Amministrazione;
3. Le modalità e i termini di esecuzione sono definiti nel Capitolato Tecnico e nel Contratto Estimatorio. Al di fuori dei casi sopra richiamati, per le ulteriori fattispecie si prevede il rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a) il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio indicato nel capitolato tecnico e/o contratto estimatorio.
 - b) il personale dell'Amministrazione all'atto di consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. Il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuale eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
 - c) l'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente a vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

- d) in caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
 - e) la merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
 - f) la comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione.
 - g) nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al presente documento.
- 5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 - 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
 - 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 - 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
 - 9. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
 - 10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
 - 11. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 - 12. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE

Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento delle forniture, delle attività, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 8 – CONTROLLI DELLE PRESTAZIONI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa Stazione Appaltante e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa appaltante e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità
- effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, "l'attestazione di regolare esecuzione" che dovrà essere trasmessa all'UOC Acquisti e Logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;
- segnala al RUP l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'Atto di Indirizzo della Direzione Generale approvato con Determina 387/ASURDG del 27/07/2021, i contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di verifica di conformità è, di norma, sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato su richiesta dell'operatore economico non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora fosse stato nominato il Direttore dell'Esecuzione, quest'ultimo provvederà a controfirmare il certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sottosoglia approvato con le determinate nr. 450/DGASUR del 31/07/2018 e n. 49/DGASUR del 27/01/2021 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione può essere considerato attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, fatta salva la necessità di collaudo tecnico.

ART. 10 – PERSONALE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. Nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell'Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l'Amministrazione potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.
5. Il Fornitore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio informatico link - http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121; http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguente derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di Fornitura dell'appalto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.

ART. 13 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga oltre a quanto previsto nel presente documento a:
 - a) fornire i beni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture relativi alle prestazioni contrattuali; a tal fine il Fornitore per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio di controllo e verifica.

ART. 14 – REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.
2. Il Fornitore prendendo atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023

ART. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 16 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende stesse.

ART. 17 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., effettuando tutti i pagamenti relativi al presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
3. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 18 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
5. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'AST di Macerata.
6. Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e ulteriore documentazione sui rischi al fine di garantire rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
8. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte del presente contratto
(in alternativa al paragrafo precedente)
2. Il Fornitore intende subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici

Il Fornitore dovrà altresì rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità alla documentazione di gara.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dal Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
8. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
9. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.
11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, ai titolari di sub contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art.119 del codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
17. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
20. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art.119 del Codice
21. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

ART. 20 – GARANZIA – GARANZIA FIDEIUSSORIA / CAUZIONE

1. Il Fornitore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte che a loro volta risultano fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti l'appalto oggetto del contratto.

- 3 Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.
 - 4 In caso di inadempienza da parte dell'Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..
- (Cauzione definitiva)**
- 5 Ove previsto nel disciplinare l'operatore economico deve costituire cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
 - 6 Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".
 - 7 L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
 - 8 Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
 - 9 La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
 - 10 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di
 - 11 La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

ART. 21 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RCT

- 1 L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore, ove previsto dal disciplinare, dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione e dovrà essere di importo almeno non inferiore a quello contrattuale.

ART. 22 – BREVETTI – DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETÀ

- 1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2 L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati/verificati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.
- 3 Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ART. 23 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Ai sensi della normativa disciplinata dal Decreto del MEF del 7 Dicembre 2018, a decorrere dal 1/02/2020 le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti la cosiddetta "ordinazione" degli acquisti di beni e avvalendosi del Nodo Smistamento Ordini (NSO di Peppol). Ne discende che in tutte le fatture elettroniche recapitate a mezzo SDI gli operatori economici dovranno riportare il codice di identificazione dell'ordine, pena l'impossibilità a procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di fatture. L'O.E. è invitato a comunicare il proprio Codice di identificazione, per consentire alla S.A di identificarlo sul NSO e consentire al NSO di trasmettere l'ordine.

2. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.
3. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti, preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.
4. Il Fornitore ha diritto al pagamento di acconti e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate (collaudo positivo) dall'Amministrazione nelle modalità previste nel capitolato tecnico. Il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito dell'appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo di tutte le prestazioni risultano completate. Gli acconti in quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano l'accettazione anche parziale dell'appalto.
5. Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:
6. Con riferimento al presente appalto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle seguenti indicazioni. Il Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato. In relazione al presente contratto applicativo, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata	UF1MV0
--	--------

7. La liquidazione della fattura elettronica potrà avvenire solo dopo che sia verificato il regolare svolgimento delle prestazioni. Il pagamento, nel rispetto del percorso di cui sopra, sarà disposto previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
8. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
12. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere potranno essere compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 N. 2240 in combinato disposto con l'art. 9 della L. 2248 del 20/03/1865 (All. E), art. 6 dell'All II .14 del D. Lgs. 36/2023.
3. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dalla presente fornitura ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
5. E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

ART. 25 – PENALI E RILIEVI

In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le fasi di affidamento/esecuzione del presente appalto e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i seguenti aspetti:

- Fornitura non eseguita
- non conformità della fornitura rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara /Capitolato Tecnico / Scheda Tecnica;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante,

la stazione appaltante, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nella persona del Responsabile del Procedimento (sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto), applicherà le penali complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso.

Si ritiene inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione relativamente ad ogni singolo ordinativo emesso rispetto alle condizioni ivi previste

L'Esecutore è soggetto all'applicazione di penali pari all'1 per mille per ogni giorno solare di ritardo nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi: la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi in modo conforme;
- in caso di ritardo nella costituzione del conto deposito entro 15 giorni dalla comunicazione trasmessa dal RUP, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo del conto deposito;
- in caso di ritardo nel reintegro, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto deposito;
- per i dispositivi gestiti in conto deposito: in caso di ritardo nella sostituzione del materiale per perdita di sterilità entro 24 ore dei prodotti inseriti nel contratto di conto deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto deposito;

Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'Esecutore, si applicano le seguenti penali:

- per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari all'uno per mille in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi nei tempi previsti;
- per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (es. dispositivo non rispondente al progetto approvato, non corretta predisposizione della documentazione in fase di esecuzione, mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei dispositivi, ...), penali quantificate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.

Qualora l'inadempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

L'ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AST MACERATA

È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria, da presentarsi entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in cui venisse riconosciuto che, la causa dell'inadempimento, non potesse essere imputata all'esecutore medesimo, oppure nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali apparisse manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi in capo all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (ove possibile).

Le penali verranno notificate all'affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con

quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nella documentazione di gara.
2. Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano 3 inadempienze che comportino l'applicazione di penalità.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione a mezzo posta certificata per porre fine all'inadempimento; in tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto di fornitura e di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
7. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
8. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
9. In caso di risoluzione del contratto, per fatto imputabile al Fornitore, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o posta certificata nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
 - e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore;
 - f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fornitore, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;

- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- j) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- k) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% (dieci percento) dell'importo netto del presente atto;
- l) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive del Fornitore;
- m) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste per il presente appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto nelle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..
6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, dando un preavviso non inferiore a 15 giorni in caso di:
 - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
 - b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale per i medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012;
 - c) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, anche con parametri non migliorativi o Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale relativa ai medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, anche a condizioni meno convenienti;
 - d) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
 - e) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
 - f) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
8. In tutti i casi di recesso lo stesso avverrà in deroga dell'art. 1671 del codice civile, previo preavviso di 30 giorni, senza che l'Operatore Economico (O.E.) possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento e fatto salvo il diritto dell'O.E. di ottenere il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in

via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere l'appalto, ma sarà tenuto a continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

ART. 29 – DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
-

ART. 30 – SPESE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA(si intende che il contratto è costituito dal documento di stipula generato dal Sistema Mepa, dalle condizioni particolari di contratto, dal capitolato tecnico, dal contratto estimatorio e dall'offerta tecnico - economica dell'aggiudicatario).
2. Il contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.
3. Qualsiasi spesa inerente il contratto al contratto (legale pubblicazione, notarile, registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico del Fornitore. L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto è determinata secondo l'Allegato I.4 al Codice.

ART. 31 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia se, ed in quanto, o applicabili e nel Bando di riferimento MEPA.